



Città Metropolitana
di Genova

CAPITOLATO SPECIALE DESCRIPTTIVO E PRESTAZIONALE

OGGETTO	<i>Fornitura di conglomerato bituminoso ed emulsione per il triennio 2021-2023</i>
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	<i>Città Metropolitana di Genova</i>
STAZIONE APPALTANTE	<i>Città Metropolitana di Genova Direzione Territorio e Mobilità</i>
COMMITTENTE - CONTRAENTE	<i>Città Metropolitana di Genova Direzione Territorio e Mobilità</i>
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	<i>Ing. Marco Ravera</i>
RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA	<i>Dott. Stefano Semorile</i>
DEFINIZIONI	
Città Metropolitana	<i>La Città Metropolitana di Genova, nella sua qualità di contraente</i>
Committente	<i>La Direzione Territorio e mobilità della Città Metropolitana di Genova</i>
Soggetto aggiudicatario	<i>Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario</i>

DEFINIZIONI	
Concorrente/i	<i>I soggetti ammessi a partecipare alla gara</i>
Fornitore	<i>Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata o consorziata, che stipula il contratto di appalto</i>
Responsabile del contratto	<i>Il soggetto indicato dall'appaltatore-fornitore quale referente unico nei riguardi del Committente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali</i>
Ufficio	<i>L'ufficio Viabilità Ponente-Centro-Levante</i>

RIFERIMENTI E RECAPITI	
Direttore dell'esecuzione	<i>Geom. Gino Delucchi Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova Telefono n. 010.54991</i>
Indirizzo per la fatturazione	<i>Città Metropolitana di Genova Direzione Amministrazione Servizio Servizi Finanziari P. le G. Mazzini, 2 16122 Genova</i>

SOMMARIO

SEZIONE I – DEFINIZIONE DELL’APPALTO	4
Articolo 1 Oggetto dell’appalto	4
Articolo 2 Ammontare dell’appalto.....	4
Articolo 3 Durata della fornitura	4
Articolo 4 Qualità e controlli della fornitura.....	4
Articolo 5 Ordinativi e consegne.....	5
SEZIONE II – CONDIZIONI CONTRATTUALI	5
Articolo 6 Responsabile della ditta aggiudicataria.....	5
Articolo 7 Direttore dell’esecuzione del contratto	5
Articolo 8 Criterio di valutazione dell’offerta.....	5
Articolo 9 Emissione impegno di spesa	6
Articolo 10 Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto	6
Articolo 11 Certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione.....	7
Articolo 12 Verifica di conformità	7
Articolo 13 Cauzione (art. 103 d.lgs. 50/2016)	7
Articolo 14 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro.....	8
Articolo 15 Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva (art. 30 comma 5 D. Lgs. 50/2016).....	8
Articolo 16 Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	8
Articolo 17 Obblighi in materia di sicurezza.....	9
Articolo 18 Obblighi del rispetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/01	9
Articolo 19 Fatturazione e pagamenti.....	9
Articolo 20 Penalità	10
Articolo 21 Risoluzione	11
Articolo 22 Recesso	12
Articolo 23 Controversie	13
SEZIONE III - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA	13
Articolo 24 Aggiudicazione della fornitura	13
Articolo 25 Vincoli del presente appalto	13
Articolo 26 Allegati	14

SEZIONE I – DEFINIZIONE DELL'APPALTO

Articolo 1

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura franco fornitore e franco cantiere di conglomerato bituminoso ed emulsione per la manutenzione della rete stradale di proprietà della Città Metropolitana di Genova per il triennio 2021-2023.

Articolo 2

Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto stimato a base di gara ammonta presuntivamente a € 368.852,48 (diconsi Euro trecentosessantottomilaottocentocinquantadue/quarantotto centesimi), oneri fiscali esclusi, così suddiviso nei seguenti Lotti:

Vallate	Importo a base d'asta	IVA22%
Lotto 1 Valle Stura, Polcevera	€ 92.213,12	€ 20.286,88
Lotto 2 Valle Scrivia, Trebbia, Bisagno	€ 92.213,12	€ 20.286,88
Lotto 3 Golfo Tigullio, Paradiso, Val Fontanabuona	€ 92.213,12	€ 20.286,88
Lotto 4 Valle Sturla, Cichero, Aveto, Graveglia, Petronio	€ 92.213,12	€ 20.286,88
Totale	€ 368.852,48	

L'amministrazione potrà chiedere al fornitore, nel corso dell'esecuzione del contratto, una variazione in aumento o in diminuzione della fornitura fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo d'aggiudicazione che il fornitore sarà tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni ai sensi dell'art. 106 comma 12 D. Lgs. 50/2016.

I corrispettivi indicati in tabella, si riferiscono all'importo massimo della fornitura, nel periodo di vigenza contrattuale. I corrispettivi in fase di esecuzione contrattuale saranno determinati applicando i costi unitari di cui all'art. 8 del presente Capitolato Speciale, al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario, in relazione ai quantitativi oggetto delle singole richieste di fornitura e alla tipologia di fornitura (franco cantiere o franco fornitore).

I costi della manodopera sono stati stimati in un importo corrispondente al 5% dell'importo massimo stimato a base di gara (€ 18.442,62) e risultano pari ad € 4.610,66 per ciascun Lotto della fornitura; mentre i costi relativi alla sicurezza di natura interferenziale, non soggetti a ribasso, saranno definiti per ogni singola richiesta di fornitura applicando il valore unitario indicato nell'elenco dell'art. 8 del presente Capitolato Speciale, esclusivamente in caso di consegne franco cantiere.

I citati costi relativi alla sicurezza di natura interferenziale sono stati stimati complessivamente dalla Stazione Appaltante in € 280,00, gli stessi sono stati calcolati prendendo a riferimento la quota parte indicata nell'elenco dell'art. 8 del presente Capitolato Speciale.

Articolo 3

Durata della fornitura

L'appalto avrà inizio alla data di stipulazione del relativo contratto e durerà fino al 31 dicembre 2023.

Articolo 4

Qualità e controlli della fornitura

La definizione qualitativa dei materiali oggetto della fornitura è dettagliata nella Scheda Tecnica dei Materiali allegata al presente Capitolato Speciale del quale rappresenta parte integrante e costitutiva.

Trimestralmente il Fornitore dovrà produrre idonea certificazione di prova e collaudo sui materiali forniti conformemente a quanto disposto dalle leggi e normative vigenti, a proprio carico e a proprie spese.

Inoltre, l'Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare ulteriori controlli di prova e collaudo sui materiali forniti i cui costi rimarranno a carico della stessa.

Articolo 5

Ordinativi e consegne

Le consegne dovranno essere effettuate secondo le necessità per quantità e tipologia franco fornitore e/o franco cantiere su specifica richiesta a mezzo p.e.c. dell'Ufficio Viabilità Ponente-Centro-Levante.

La fornitura sarà eseguita a seguito di ordinazioni effettuate dall'Ufficio Viabilità Ponente-Centro-Levante, con le modalità di cui al precedente comma, con almeno 24 ore di anticipo.

Le consegne dovranno essere effettuate entro 24 ore dal ricevimento dell'ordine, durante l'orario d'ufficio (9:00-17:00) nei giorni feriali, sabato incluso, oppure al di fuori di tale orario su richiesta dell'Ufficio, sia per necessità contingenti che per particolari problemi di viabilità. Il Fornitore dovrà rispettare gli orari di consegna secondo quanto stabilito nelle suindicate ordinazioni.

L'Ufficio Viabilità Ponente-Centro-Levante potrà richiedere particolari forniture in deroga alle tempistiche di consegna indicate in premessa, senza che ciò comporti riconoscimenti di ulteriori compensi al fornitore, in ragione di circostanze imprevedibili legate a necessità contingenti ed urgenti attinenti a particolari problemi di viabilità.

Le operazioni di trasporto e travaso del conglomerato bituminoso e dell'emulsione dovranno avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia e con tutte le precauzioni e cautele imposte dalle leggi e dai regolamenti in vigore e suggerite dalla buona tecnica per evitare incidenti, a rischio e pericolo del Fornitore, con personale qualificato, manlevando la Città Metropolitana di Genova per qualsiasi danno che dovesse verificarsi in relazione a dette operazioni.

SEZIONE II – CONDIZIONI CONTRATTUALI

Articolo 6

Responsabile della ditta aggiudicataria

L'Aggiudicatario s'impegna ad indicare alla Città Metropolitana di Genova il nominativo del soggetto referente unico per tutto quanto concerne l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il responsabile deve essere reperibile durante il normale orario d'ufficio (9-17) nei giorni feriali, compreso il sabato (domenica e festività escluse). A tal fine l'aggiudicatario della fornitura deve comunicare i recapiti telefonici, fisso e mobile, posta elettronica e p.e.c. del responsabile.

Il responsabile deve assicurare in particolare lo svolgimento della fornitura in modo conforme al presente Capitolato ed suoi allegati, il rispetto delle tempistiche contrattuali, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità, problematiche organizzative e varianti alla fornitura.

Articolo 7

Direttore dell'esecuzione del contratto

Il direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dalla Città Metropolitana di Genova, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto. Assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

Articolo 8

Criterio di valutazione dell'offerta

Ogni operatore potrà partecipare alla procedura di gara presentando offerta, utilizzando l'Allegato C Modello di offerta allegato al Bando di Gara e secondo le modalità previste dalle Norme di Partecipazione, per un

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale Pagina 6 di 14

massimo di 2 Lotti, con la possibilità di aggiudicazione di un singolo Lotto, salvo quanto meglio specificato al successivo art. 24 del presente Capitolato Speciale.

Il criterio di aggiudicazione della procedura di gara per la fornitura è quello del maggior ribasso unico ed invariato di cui all'art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. 50/2016 da applicare ai prezzi dei materiali indicati nell'elenco seguente (fatta eccezione per le voci relative agli oneri della sicurezza) e descritti nella Scheda Tecnica dei Materiali allegata al presente Capitolato Speciale:

Forniture Franco Fornitore

Binder FF	€/t	48,10
Oneri sic.	€/ t	<u>0,00</u>
	€/ t	<u>48,10</u>

Tappeto FF	€/ t	50,60
Oneri sic.	€/ t	<u>0,00</u>
	€/ t	<u>50,60</u>

Emulsione FF	€/ t	936,10
Oneri sic.	€/ t	<u>0,00</u>
	€/ t	<u>936,10</u>

Stabilizzato riciclato 0-30 mm - fresato FF	€/ t	2,00
Oneri sic.	€/ t	0,00
	€/ t	2,00

Forniture Franco Cantiere

Binder FC	€/ t	58,80
Oneri sic.	€/ t	<u>0,40</u>
	€/ t	<u>59,20</u>

Tappeto FC	€/ t	61,40
Oneri sic.	€/ t	<u>0,40</u>
	€/ t	<u>61,80</u>

Emulsione FC	€/ t	946,90
Oneri sic.	€/ t	<u>0,40</u>
	€/ t	<u>947,30</u>

Stabilizzato riciclato 0-30 mm - fresato FC	€/ t	12,80
Oneri sic.	€/ t	0,40
	€/ t	13,20

La Stazione Appaltante si avvale della facoltà di c.d. "inversione procedimentale", prevista dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 32/2019, convertito con Legge 14 giugno 2019 n. 55 come modificato dall'art. 8, comma 7 decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo cui fino al 31 dicembre 2021 si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall'art. 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali.

Articolo 9

Emissione impegno di spesa

A seguito dell'affidamento definitivo, la Stazione Appaltante emetterà specifico impegno di spesa e verrà stipulato apposito contratto mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016.

Articolo 10

Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto

Verrà redatto a seguito della firma del contratto, in doppio esemplare sottoscritto dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'aggiudicatario (Fornitore), verbale di avvio dell'esecuzione del contratto che indicherà:

- l'importo massimo della fornitura, il cui ammontare effettivo, da corrispondere all'aggiudicatario, dipenderà dagli ordinativi effettivamente eseguiti nel periodo di vigenza contrattuale e in applicazione del ribasso unico ed invariato proposto in sede di gara dall'aggiudicatario;
- l'atto Dirigenziale che autorizza la fornitura.

Articolo 11

Certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione

Il direttore dell'esecuzione del contratto rilascia in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dal Fornitore, con cadenza minima mensile, il certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione quando risulti che l'aggiudicatario (esecutore) abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali relative agli ordinativi di fornitura effettivamente richiesti ed eseguiti nel corso del mese.

Il certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'atto dirigenziale che autorizza la fornitura, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto e gli ordinativi di fornitura a cui si riferisce, specificando:

- la quantità e le caratteristiche del materiale fornito;
- le date delle avvenute consegne degli ordinativi della fornitura;
- i siti di consegna;
- le caratteristiche delle consegne (franco cantiere o franco fornitore);
- l'importo maturato, come corrispettivo, dal Fornitore nel corso del mese in funzione degli ordinativi effettivamente eseguiti;
- la certificazione che gli ordinativi di fornitura siano stati realizzati ed eseguiti - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione, si procederà al pagamento delle fatture relative agli ordinativi di fornitura effettivamente svolti nel corso del mese e così come risultanti dal certificato mensile stesso, con le modalità di cui all'articolo 19 del presente Capitolato Speciale.

Articolo 12

Verifica di conformità

A seguito della ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto verrà rilasciato certificato di verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016 e conseguentemente potrà aver luogo lo svincolo dell'ammontare residuo della cauzione definitiva di cui al successivo art. 13 del presente Capitolato Speciale.

Articolo 13

Cauzione (art. 103 d.lgs. 50/2016)

Il Fornitore deve prestare una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, salvo gli incrementi disposti all'articolo 103 d.lgs.50/2016.

La cauzione definitiva può essere costituita con le modalità previste dall'art. 93 del d.lgs.50/2016

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ai sensi dell'art. 103 d.lgs.50/2016.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale.

Parte della cauzione verrà escussa in caso di applicazione delle penali per mancato adempimento delle condizioni contrattuali attinenti alla fornitura dei beni oggetto della presente procedura.

Ogni qualvolta la cauzione venga ridotta per l'applicazione delle penali ai sensi di quanto sopra specificato, l'aggiudicatario è tenuto alla reintegrazione della stessa, pena la risoluzione del contratto per inadempimento, mediante atto unilaterale da parte della Città Metropolitana di Genova.

La garanzia è prestata per qualsiasi obbligazione relativa all'esecuzione del contratto per cui il fornitore sia riconosciuto inadempiente.

In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte della Città Metropolitana di Genova. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 avrà luogo il progressivo svincolo della cauzione di cui al presente articolo.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

Articolo 14

Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

L'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni in materia retributiva e contributiva, previdenziale ed assistenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'aggiudicatario si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni degli stessi.

L'aggiudicatario si impegna ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Articolo 15

Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva (art. 30 comma 5 D. Lgs. 50/2016)

In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, lo stesso trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall'Amministrazione della Città Metropolitana di Genova, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte del Fornitore e delle imprese subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolinità dei lavoratori, potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 16

Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario s'impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicatario deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010 n. 136.

L'aggiudicatario deve trasmettere al Committente, prima dell'inizio della prestazione di fornitura dei beni oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l'esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell'art. 105 comma 2 d.lgs.50/2016, non hanno le caratteristiche di subappalto.

L'aggiudicatario s'impegna a comunicare ai sub fornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – UTG della Città Metropolitana di Genova

L'aggiudicatario deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall'aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al Bando di Gara.

La violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 comporta la risoluzione del contratto.

Articolo 17

Obblighi in materia di sicurezza

L'aggiudicatario s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'aggiudicatario si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali e derivanti dai singoli ordinativi di fornitura tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Il Fornitore è tenuto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi e Interferenze (DUVRI), redatto ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante la valutazione ricognitiva delle possibili interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle già a carico dell'aggiudicatario.

L'Operatore economico è tenuto all'osservanza del suddetto documento, eventualmente integrato dai datori di lavoro prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, per effetto dell'individuazione dei rischi specifici da interferenza inerenti alle prestazioni.

Articolo 18

Obblighi del rispetto di quanto previsto dall'art. 53,

comma 16 ter, del D.lgs. 165/01

L'aggiudicatario con la sottoscrizione del contratto d'appalto relativo alla fornitura, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16ter dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 (28/11/2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinate, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione del servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziabili in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza

Articolo 19

Fatturazione e pagamenti

In ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, il fornitore dovrà emettere fatture che siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013; tutte le informazioni utili ai fini della corretta predisposizione della fattura elettronica si potranno reperire sul sito www.fatturapa.gov.it.

Le fatture dovranno contenere i seguenti dati:

1. Denominazione Ente: **Città Metropolitana di Genova**
2. Codice Univoco Ufficio della Città Metropolitana di Genova: **UFGE40**;
3. Nome ufficio: **Direzione Amministrazione Servizio Servizi Finanziari**;
4. Indirizzo dell'ufficio: **P.le Mazzini 2 - 16122 Genova**
5. Codice fiscale: **80007350103**;
6. Partita IVA: **00949170104**;

7. Numero impegno ed anno: **Come indicato sull'atto di affidamento fornito al momento dell'ordinativo;**
8. Codice **CIG;**
9. Causale: **tipologia della fornitura;**

Nel caso in cui, le fatture pervenute non dovessero riportare i dati sopra richiesti, verranno automaticamente rifiutate e rispedite ai Servizi di interscambio.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Città Metropolitana di Genova che effettuerà il versamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in ottemperanza dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split Payment), pertanto il bonifico di pagamento delle fatture verrà effettuato IVA esclusa.

L'Amministrazione, in ottemperanza all'art. 35 comma 18 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, corrisponde all'Appaltatore l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale entro quindici giorni dall'effettivo inizio della fornitura, previa presentazione, con le modalità e alle condizioni previste dallo stesso comma 18 dell'art. 35 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

L'Amministrazione corrisponde pagamenti in acconto, conseguenti alle verifiche di conformità in corso di esecuzione relative alla presente fornitura, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30, comma 5 bis, del D.lgs. 50/2016, e il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, con le modalità indicate nel contratto.

L'Amministrazione contraente svincola le ritenute sui pagamenti in acconto dopo l'approvazione del Certificato di verifica di conformità di cui all'art. 12 del presente Capitolato Speciale, ove non siano emerse eventuali inadempienze presso l'INPS, INAIL e la Cassa edile territorialmente competente (se dovuta).

L'aggiudicatario s'impegna a comunicare alla Città Metropolitana di Genova gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione della fornitura che avverrà mediante trasmissione del buono d'ordine, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che, in assenza di dette comunicazioni, la Città Metropolitana di Genova non eseguirà i pagamenti, senza che il fornitore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito all'aggiudicatario di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con la Città Metropolitana di Genova. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività della Città Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato.

I pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni dalla data del rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione previsto dall'art. 11 del presente Capitolato Speciale, esclusivamente mediante bonifico da parte della Tesoreria della Città Metropolitana di Genova su conto corrente bancario o postale.

Articolo 20

Penalità

Nel caso in cui il Fornitore non rispettasse i termini di consegna delle singole forniture richieste, ai sensi di quanto previsto al precedente art. 5 del presente Capitolato Speciale, allo stesso verrà applicata una penale pari a:

- 5% del valore del quantitativo richiesto nel caso di fornitura superiore alle 15 t;
- 100 euro nel caso di fornitura inferiore alle 15t;

per ciascun giorno di ritardo, fino ad un massimo di 5 giorni.

Superato questo termine la Città Metropolitana di Genova avrà la facoltà di rivolgersi ad altro fornitore, addebitando al Fornitore inadempiente, sia la penale come sopra stabilita, sia i maggiori costi che la stessa si trovi a sopportare, sia i maggiori danni subiti (danno emergente e lucro cessante) in conseguenza dell'inadempimento.

Inoltre, nel caso in cui il prodotto fornito risultasse, a seguito di controlli effettuati con le modalità previste dalla Scheda Tecnica dei Materiali allegata al presente Capitolato Speciale, non conforme, verrà applicata una penale pari al 15% del valore dell'ordinativo di fornitura in cui è avvenuta la consegna di tale prodotto non conforme.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite dal presente articolo dovranno essere contestati al Fornitore tramite p.e.c. dalla Città Metropolitana di Genova. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte del Committente, Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, tramite p.e.c., le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Città Metropolitana di Genova nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, saranno applicate al Fornitore le penali di cui al precedente comma.

Il reiterato inadempimento potrà dare luogo a risoluzione secondo quanto previsto dal successivo articolo del presente Capitolato Speciale.

Le penalità previste dal presente Capitolato Speciale potranno essere dedotte dall'importo delle fatture successive e/o dall'importo della cauzione definitiva (che il Fornitore dovrà prontamente reintegrare) alla data di applicazione della penale stessa, senza formalità alcuna.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Committente a causa dei ritardi.

Articolo 21	Risoluzione
--------------------	--------------------

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1453 del Codice civile, la Città Metropolitana di Genova ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 dello stesso Codice, oltre ai casi indicati in altre parti del presente Capitolato Speciale, nelle seguenti ipotesi:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs. 50/2016;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del D.lgs. 50/2016, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, del D.lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D.lgs. 50/2016 sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1 del D.lgs. 50/2016;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
- e) reiterati inadempimenti dell'aggiudicatario, anche se non gravi;
- f) nel caso in cui il prodotto fornito risultasse, a seguito di controlli effettuati con le modalità previste dalla Scheda Tecnica dei Materiali allegata al presente Capitolato Speciale, non conforme;
- g) nel caso non vengano rispettate le condizioni previste dal precedente art. 5 del presente Capitolato Speciale;
- h) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori e delle norme di sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 e/o di violazione delle prescrizioni del DUVRI.

La Città Metropolitana di Genova ha l'obbligo di risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, del D.lgs. 50/2016, cioè qualora durante il periodo di efficacia del contratto:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Inoltre, si configurano quali cause di risoluzione del contratto di diritto e con effetto immediato a seguito della comunicazione della Città Metropolitana di Genova a mezzo p.e.c. di volersi avvalere della clausola risolutiva:

- Mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- Cessione del contratto;
- Applicazione di penali complessivamente superiori al 10% dell'importo contrattuale, fermo restando il pagamento delle penali stesse;
- Violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010 n. 136, e s.m.i.;
- Omissione della comunicazione al Committente e alla Prefettura – UTG della Città Metropolitana di Genova degli inadempimenti agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari da parte del subcontraente o del subfornitore;
- Mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni economiche relative all'atto (art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010, n. 136);

In tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, la Città Metropolitana di Genova, indipendentemente dall'applicazione delle penali, comunica all'aggiudicatario gli estremi degli inadempimenti rilevati assegnando un termine minimo di 15 giorni per formulare giustificazioni e ripristinare le attività secondo le modalità concordate.

Qualora l'aggiudicatario non rispetti il termine sopra indicato o qualora le deduzioni non siano, a giudizio della Città Metropolitana di Genova, accogliibili, è facoltà della Città Metropolitana di Genova stessa risolvere il contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, anche in relazione al maggior costo della fornitura rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell'aggiudicatario.

Il Fornitore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 22

Recesso

La Città Metropolitana di Genova si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016.

In caso di recesso l'aggiudicatario ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice civile.

L'Ente della Città Metropolitana di Genova, ai sensi dell'art. 1 L. 135 del 7 agosto 2012 ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora

eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488

Articolo 23

Controversie

Tutte le controversie che dovessero sorgere in merito alla presente procedura o al successivo contratto saranno di competenza del foro di Genova.

Per quanto non specificatamente disposto dal presente Capitolato Speciale e per ogni effetto del contratto, si intendono qui richiamate tutte le leggi e disposizioni regolamentari in materia di forniture e pubbliche gare.

SEZIONE III - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

Articolo 24

Aggiudicazione della fornitura

Ogni operatore economico potrà aggiudicarsi un solo Lotto della fornitura che sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b), del d.lgs. 50/2016, all'operatore che presenterà il maggior ribasso unico da applicare ad ogni tipologia dei materiali compresi nell'elenco dei materiali di cui all'art. 8 del presente Capitolato Speciale.

I criteri adottati per l'aggiudicazione dei Lotti della fornitura sono i seguenti:

- a) in primo luogo, si procederà all'aggiudicazione degli eventuali Lotti in cui sia stata presentata una sola offerta valida.
Nel caso in cui un concorrente risultasse il solo offerente per due Lotti, lo stesso, in deroga a quanto in premessa specificato, potrà essere individuato quale aggiudicatario per entrambi i Lotti, su scelta dell'Amministrazione che il concorrente si impegna già a rispettare al momento della presentazione dell'offerta.
Nell'eventualità in cui in un Lotto della fornitura fossero presenti solamente due offerte valide, entrambe presentate da concorrenti già aggiudicatari di un Lotto, il concorrente che ha presentato il ribasso più alto potrà essere individuato quale aggiudicatario anche di tale Lotto, in deroga al suindicato vincolo di aggiudicazione di un singolo Lotto, su scelta dell'Amministrazione che il concorrente si impegna già a rispettare al momento della presentazione dell'offerta;
- b) successivamente, saranno aggiudicati (escludendo dalle graduatorie i concorrenti già aggiudicatari secondo l'opzione a)) i rimanenti Lotti della fornitura a partire dal Lotto in cui sia stata presentata offerta valida con il ribasso più alto rispetto alle migliori offerte degli altri Lotti e, in seguito, si procederà all'aggiudicazione dei restanti Lotti seguendo l'ordine decrescente relativo ai ribassi delle migliori offerte dei singoli Lotti;
- c) qualora un operatore economico abbia presentato offerta valida, che risulti la migliore nelle graduatorie, con ribasso identico in due distinti Lotti della procedura, si procederà all'aggiudicazione secondo la progressione dei Lotti specificati all'art. 2 del presente Capitolato Speciale, fermo restando l'ipotesi prevista dall'opzione a) relativa al caso in cui il concorrente risulti il solo offerente per due Lotti;

Articolo 25

Vincoli del presente appalto

Le indicazioni di cui al presente Capitolato Speciale, non costituiscono alcun vincolo per l'Amministrazione della Città Metropolitana di Genova, mentre la presentazione dell'offerta comporterà la piena ed integrale accettazione da parte dell'offerente di tutto quanto richiamato nel presente Capitolato Speciale.

Articolo 26

Allegati

Sono parte integrante del presente Capitolato Speciale i seguenti Allegati:

- ALLEGATO 1: Scheda Tecnica dei Materiali;
- ALLEGATO 2: Cartina Geografica Lotti Territoriali.